

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 983</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PIRO, FERRARI MARTE

*Presentata il 6 dicembre 1983*

Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità progressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare una palese disparità di trattamento venutasi a creare tra il personale civile e militare dello Stato collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Con la predetta legge è stato infatti disciplinato il trattamento economico del predetto personale, con ben precise date di decorrenza giuridica dei benefici: 1° giugno 1977, personale della scuola; 1° luglio 1977, personale dei Monopoli di Stato; 1° gennaio 1978, personale civile e militare dello Stato.

Il predetto personale, inquadrato ad ogni effetto nei livelli retributivi funzionali dalle predette date, è stato in via provvisoria retribuito con il cosiddetto

« maturato economico », cioè con la valutazione in una parte dell'anzianità di servizio, perché la « eventuale maggiore anzianità » è stata rinviata, per il disposto dell'articolo 152 della legge medesima, al triennio 1979-1981.

In sede di conversione in legge dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, e 6 giugno 1981, n. 283, rispettivamente per il personale civile e militare dello Stato senza che fosse intervenuta alcuna modifica della predetta legge n. 312 del 1980 e, pertanto, senza alcun motivo giuridicamente valido, il disposto dell'articolo 152 non è stato pienamente osservato: la « maggiore anzianità » è stata sì valutata, ma al personale collocato a riposo dal 2 aprile 1979, in servizio alle date di decorrenza giuridica della legge

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 312 del 1980, come parimenti lo era il rimanente personale collocato a riposo dalle predette date e fino al 1° aprile 1979, in modo illegittimo escluso.

Si è venuta a creare, in tale modo, una palese disparità di trattamento tra personale avente gli stessi diritti acquisiti, contro ogni buona norma del diritto costituzionale ed amministrativo.

Per tale evidente disparità di trattamento, il TAR del Lazio, con ordinanza n. 506 del 1983, decidendo su ricorsi di molti interessati, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, così concludendo nella valutazione di diritto: « Ed è a seguito di tale esclusione che la garanzia della parità di trattamento risulta vulnerata: avere ridisciplinato fattispecie già consolidate, come i pensionamenti del personale della scuola avvenuti tra il 1° aprile 1979 ed il 1° febbraio 1981, comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo conforme in favore di chi ne condivida la posizione di diritto, come gli interessati, inquadrati nelle nuove qualifiche e livelli al pari dei beneficiari dei miglioramenti economici conseguiti con i decreti in esame.

Si mette anche in evidenza che l'accordo Governo-sindacati del 16 gennaio 1981 per il rinnovo contrattuale 1979-1981, al punto 5. 1 prevedeva la piena osservanza dell'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 ed il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, per il personale della scuola, autorizzava anche la spesa di lire 1.703 miliardi. In pratica c'è stata anche la relativa copertura finanziaria, che non è stata destinata per tutti i legittimi destinatari. La I Commissione affari costituzionali, nella VIII legislatura, in sede di esame del disegno di legge n. 3370 e delle varie proposte di legge di perequazione delle pensioni del pubblico impiego, nonché dei numerosissimi emendamenti, ha ritenuto di inserire nel testo concordato l'articolo 6-ter, approvato all'unanimità in sede referente in data 27 aprile 1983, con il parere favorevole del Governo e del relatore, al fine di sanare la « palese disparità di trattamento ».

Per un atto di giustizia, per riparare al danno economico e morale subito dagli interessati con una discriminazione che non trova una valida giustificazione sul piano del diritto, si chiede di approvare la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione della totale anzianità di servizio a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, numero 432.

## ART. 2.

All'onere finanziario previsto dalla presente legge, valutato in lire venti miliardi si fa fronte con la somma residua dai 1.703 miliardi prevista dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.